



# COMUNE DI MONTEMONACO

## PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

### *Servizio Protezione Civile*

Telefono 0736 856141 Fax 0736 856370 e-mail: [protocollo@comunemontemonaco.it](mailto:protocollo@comunemontemonaco.it) PEC:  
[comunemontemonaco.protocollo@pec.it](mailto:comunemontemonaco.protocollo@pec.it)

**Ordinanza n. 301**

**Prot. n. 6462**

**li 28.12.2016**

**OGGETTO:** Demolizione totale del fabbricato pericolante sito in Montemonaco, frazione S. Lorenzo – Fg. 32, p.lla n. 287

#### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

**ATTESO** che il terremoto del 30 ottobre 2016 ha prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

**TENUTO CONTO** che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture varie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 196 10.11.2016 di delimitazione della "Zona Rossa";

**ATTESO** che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità inutilizzabile;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza delle abitazioni e delle aziende che potrebbero essere agibili, laddove rimosse le condizioni di inagibilità indotta;

**DATO ATTO CHE** il fabbricato, sito nella Frazione di San Lorenzo, identificato al N.C.E.U. al Foglio 32, particella 287, è stato gravemente danneggiato dal sisma del 24.08.2016 nonché dalle successive scosse;

**APPURATO** che il fabbricato sopra citato, da visura espletata con la piattaforma Sister, risulta intestato a:

**Foglio di mappa n. 32, particella n. 287 sub1**

-Ciabattini Francesco nato ad Offida il 25.4.1966

**Foglio di mappa n. 32, particella n. 287 sub2**

-Moretti Lucia nata a Montemonaco il 23.09.1930

**Foglio di mappa n. 32, particella n. 287 sub3**

-Cappellini Luca Annibale Domenico nato ad Aosta il 2.8.1971

-Cappellini Roberto nato a Gualdo Tadino il 16.4.1939

-Lucidi Annita nata ad Amandola il 25.1.1972

-Lucidi Emma nata ad Amandola il 29.10.1968

-Valeri Anna Gemma nata a Montemonaco il 24.10.1940

**Foglio di mappa n. 32, particella n. 287 sub4**

-Moretti Pietro nato a Montemonaco il 13.07.1924

**DATO ATTO**, altresì, che il manufatto di che trattasi non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica ma rientrante nella categoria dei beni vincolati paesaggisticamente;

**DATO ATTO**, altresì, che a seguito delle scosse di ottobre porzione del fabbricato è crollata e che le porzioni di muratura rimaste in piedi presentano forte pericolo di crollo;

**VISTI:**

-il rapporto del Comando provinciale dei VV.F. in data 28.10.2016 dal quale si evince: “...conseguentemente al pericolo indotto, gli immobili sopra descritti sono dichiarati inaccessibili fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza, attraverso la demolizione urgente di tutte le porzioni pericolanti della struttura crollata.....”

- il parere favorevole alla demolizione reso dalla Soprintendenza delle Marche con nota prot. n. 5357 del 7.11.2016;

**CONSIDERATO** in base a tutto quanto sopra esposto che ogni ulteriore indugio potrebbe costituire potenziale aumento di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che la gravità dell’evento e del suo impatto non rendono possibile l’ applicazione di procedure ordinarie;

**COMPARATI** i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell’ incolumità pubblica e privata posta a tutela di chiunque compresi i medesimi destinatari del presente atto;

**TENUTO CONTO** delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/90 previste dall’ art. 5 comma 1 dell’ OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

**TENUTO CONTO** delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, “*il diritto del proprietario dell’ immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico*”;

**CONSIDERATO** pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili prima possibile, ma di non poterne sospendere l’ esecuzione per la preminente esigenza di tutelare in via prioritaria la pubblica e privata incolumità;

**RITENUTO** di dover produrre ampia documentazione fotografica atta a determinare lo stato di consistenza dell’ immobile medesimo e a raffigurarne le condizioni;

**VISTA** l’ Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: “*primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’ eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*”;

**VISTA** l’ Ordinanza n. 393 del 13.09.2016 recante “*ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l’ eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*”, ed in particolare:

- l’ art. 5, in rubrica “Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”
- l’ art. 6, in rubrica “Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali”;

**VISTA** la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *“attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionali provvisori”*;

**VISTA** la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *“diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali”*;

**VISTE:**

- la nota a firma del signor Camilli Francesco assunta al protocollo in data 28.11.2016 al n. 5971, inerente l'autorizzazione ad eseguire interventi -anche sul proprio fabbricato- mirati alla tutela dello stesso;
- la nota a firma dei signori Cappellini Roberto e Cappellini Luca Annibale Domenico, di autorizzazione alla completa demolizione del fabbricato in argomento acquisita al protocollo in data 11.11.2016 al n. 5474;
- la nota a firma delle signore Lucidi Annita, Lucidi Emma e Valeri Anna Gemma, di autorizzazione alla completa demolizione del fabbricato in argomento, acquisita al protocollo al n. 5595, in data 14.11.2016;

**DATO ATTO** che l' intervento di demolizione oggetto del presente provvedimento è mirato alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

**VISTO** l' articolo 50, comma 5 e l' articolo 54, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti con tingibili ed urgenti;

**VISTO** l' articolo 16 del D.P.R. 06.02.1981 n. 66

**ATTESO** che l' urgenza è tale da non consentire il previo avviso al Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che la presente premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

## **ORDINA**

**PER I MOTIVI ESPOSTI**

**la demolizione totale** del fabbricato identificato al N.C.E.U. al Foglio 32, particella 287, sito nella Frazione San Lorenzo, meglio indicato nella planimetria catastale allegata, al fine di assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità.

**che** l' intervento sia eseguito da parte dei VV.FF., senza oneri a carico della proprietà;

**che** copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- ai Vigili del Fuoco;
- al DICOMAC;
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Montemonaco;
- alla Prefettura di Ascoli Piceno;

ciascuno per le proprie competenze.

**e notificata**

- Agli intestatari del fabbricato come in premessa meglio identificati o comunque agli eventuali aventi titolo;
- Agli intestatari dei fabbricati adiacenti a quello da demolire.

**AVVERTE** che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla Legge, senza pregiudizio per l' azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell' art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Marche entro 60 giorni.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**Montemonaco, li 28 dicembre 2016**

**IL SINDACO RESPONSABILE DEL COC**

*-Geom. Onorato Carbelli-*

